

## **Una quota di conferimento imposta a Comuni circostanti le Città è giustificata solo se sono evidenti i vantaggi ottenuti dai cittadini della periferia nell'utilizzo delle infrastrutture cittadine**

di Giovanni Boggero

Sentenza del Tribunale Costituzionale del Land del Meclemburgo-Pomerania occidentale 23.02.2012 n. 13/2011

Parole-chiave: Germania, Circondari, Città e periferia, Quota di conferimento, Autonomia finanziaria

Riferimenti normativi: Par. 24 della legge che innova la legge sulla perequazione finanziaria (*Gesetz zur Neugestaltung des Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung weiterer Gesetze* del 10.11.2009) modificata dalla legge per la creazione di strutture circondariali e delle città libere da circondario del Meclemburgo-Pomerania occidentale in grado di resistere nel futuro (*Gesetz zur Schaffung zukunftsfähiger Strukturen der Landkreise und kreisfreien Städte des Landes Mecklenburg-Vorpommern* del 12.07.2010); artt. 72 e 73 della Costituzione del Land Meclemburgo-Pomerania occidental

Massima 1: *Una quota di conferimento, con la quale si prelevano i vantaggi particolari di alcuni Comuni della periferia di una Città e il cui gettito fluisca alla Città stessa, è in linea generale compatibile con gli artt. 72 co. 1 per. 1 e 73 co. 2 della Costituzione del Land (ossia al diritto degli enti locali ad una adeguata dotazione finanziaria per lo svolgimento dei loro compiti e all'obbligo per il Land di mettere a disposizione risorse per gli enti locali più svantaggiati nell'ambito del meccanismo di perequazione finanziaria orizzontale, NdA). Una tale quota di conferimento, quale strumento di perequazione finanziaria orizzontale, può essere legata ad obiettivi di politica di assetto del territorio. Ad essa non osta nemmeno il fatto che, nell'ambito del fondo di perequazione finanziaria comunale, i centri urbani del Land ricevano a titolo autonomo trasferimenti per l'espletamento di compiti sovracomunali.*

Massima 2: *Nell'introdurre una tale quota di conferimento, il legislatore è obbligato al rispetto del principio di parità di trattamento in ambito intercomunale e pertanto al canone della giustizia del sistema (Systemgerechtigkeit). Questo principio richiede che i criteri individuati dal legislatore per la perequazione finanziaria non siano in contrasto e non si deroghi ad essi senza una ragione evidente. Inoltre, l'applicazione dei criteri di misurazione della quota di conferimento non può condurre a risultati che non evidenzino una corrispondenza tra la cerchia dei Comuni considerati e gli obiettivi perseguiti con l'imposizione della quota.*

Massima 3: *La quota di conferimento introdotta dal §24 FAG M-V (legge sulla perequazione finanziaria del Meclemburgo-Pomerania occidentale) non soddisfa i requisiti costituzionali individuati, dal momento che, per la misurazione, essa si collega ad un parametro che non è significativo per l'utilizzo delle infrastrutture della Città da parte degli abitanti dei Comuni circostanti, un numero rilevante dei Comuni inclusi non può registrare un particolare aumento di prosperità a partire da un crescente insediamento di fasce di popolazione con redditi più elevati e l'applicazione della disposizione conduce al risultato che la quota pro capite calcolata per alcuni Comuni risulta fino a quattro volte più elevata che in altri Comuni, sia risultato non spiegabile con maggiori vantaggi corrispondenti.*

Il ricorso di alcuni Comuni era diretto contro il § 24 della legge che disciplina il piano di perequazione finanziaria (*Finanzausgleichsgesetz*) interno al Land Meclemburgo-Pomerania occidentale, il quale, dal 2010, ha introdotto l'imposizione di una quota di conferimento a carico di una categoria precisa di Comuni, ossia quelli che rientrano nello spazio "Città-Periferia" di una

delle Città individuate dalla legge. La quota è versata a favore di queste Città, accertati alcuni requisiti in ordine alla crescita della popolazione e al tasso di lavoratori pendolari esistenti nei Comuni periferici. Secondo i Comuni che hanno proposto ricorso si tratterebbe di una quota di contribuzione senza alcuna base giuridica nella Costituzione del *Land*. In particolare, essa sarebbe uno strumento inammissibile nell'ambito del piano di perequazione finanziaria (*Finanzausgleich*), i cui principi sono fissati in Costituzione. La Corte ha censurato la disposizione legislativa in questione, dal momento che l'indice di capacità fiscale dei Comuni e l'entità delle sovvenzioni da questi ricevute non sono un criterio adeguato per una valutazione circa l'utilizzo delle infrastrutture della Città da parte degli abitanti della periferia e dal momento che, senza alcuna ragione, alcuni Comuni sono obbligati a pagare una quota che, pro capite, è fino a quattro volte superiore rispetto a quella pagata da altri (violazione del diritto di pari trattamento intercomunale).